

# LE PLUSVALENZE REINVESTITE IN START UP

## L'ESENZIONE AI FINI IRPEF

*Il D.L. n. 112/2008 ha previsto l'esenzione dall'Irpef per le plusvalenze realizzate a seguito della cessione di partecipazioni se reinvestite in altre società. L'esenzione è subordinata all'osservanza di alcune condizioni, anche temporali, che devono essere verificate in capo alla società di cui si detengono le partecipazioni oggetto di cessione, in capo al soggetto cedente e per la nuova società oggetto di reinvestimento*

L'art. 3 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 133/2008, ha introdotto una nuova ipotesi di esenzione delle plusvalenze derivanti dalle cessioni di partecipazioni societarie, qualificate e non, possedute al di fuori dell'attività d'impresa, reinvestite in società di nuova o recente costituzione in presenza di determinate condizioni.

### I REQUISITI PER L'APPLICAZIONE DELL'ESENZIONE

#### I REQUISITI PER L'ESENZIONE

**Soggetti:** coloro che conseguono le plusvalenze tassabili al di fuori dell'attività d'impresa, quindi che conseguono redditi diversi art 67 TUIR

**Natura delle partecipazioni:** l'esenzione riguarda le plusvalenze afferenti la cessione di pacchetti partecipativi qualificati e non qualificati

**Requisito temporale:** la partecipazione oggetto di cessione deve riguardare una società costituita da non più di 7 anni

**Requisito temporale:** la partecipazione deve essere posseduta dal cedente che realizza la plusvalenza da almeno 3 anni

**Requisito temporale:** il reinvestimento della plusvalenza deve essere effettuato entro 2 anni in società costituite da non più di 3 anni.

**Attività della società “acquistata”:** la società in cui avviene il reinvestimento deve svolgere la stessa attività svolta dalla società cui si riferiscono le partecipazioni cedute

### **SOGGETTI CHE POSSONO BENEFICIARE DELL’ESENZIONE**

- Le persone fisiche (per le plusvalenze estranee alla gestione d’impresa);
- le società semplici;
- gli enti non commerciali fiscalmente residenti in Italia (per le plusvalenze conseguite nell’attività non commerciale)

### **PARTECIPAZIONI OGGETTO DI AGEVOLAZIONE**

Dal punto di vista oggettivo l’esenzione riguarda solo le cessioni relative ad alcune partecipazioni. In particolare possono beneficiare dell’esenzione solo le plusvalenze che derivano dalle cessioni di:

- partecipazioni al capitale in società di persone, con esclusione delle società semplici e degli enti ad esse equiparati e in società di capitali, comprese le società cooperative e di mutua assicurazione, residenti in Italia;
- strumenti finanziari e dei contratti indicati nelle disposizioni di cui alle lett. c) e c – bis) dell’art. 67 del Tuir, relative alle società do cui al primo punto.

La disposizione, nel delimitare l’ambito oggettivo dell’agevolazione, richiama espressamente le lett. c) e c – bis dell’art. 67 del Tuir. Pertanto rientrano nell’ambito applicativo della disposizione sia le partecipazioni “qualificate”, sia le partecipazioni non qualificate.

Risulta dunque ininfluenza, ai fini della concessione dell’agevolazione, che le partecipazioni riguardino società quotate o meno nei mercati regolamentati. Il nuovo comma 6-bis di cui all’art. 68 del Tuir, ed introdotto a seguito dell’approvazione del decreto legge in commento, non contiene alcun riferimento espresso ai diritti e ai titoli delle predette società. La disposizione deve essere però interpretata in senso restrittivo considerata la natura eccezionale della disciplina agevolativa. Pertanto in questo caso l’esenzione non spetta. La medesima conclusione negativa dovrebbe riguardare per quanto riguarda le costituzioni o le cessioni di usufrutto che non rappresentano quote di partecipazione al capitale sociale.

<b>PLUSVALENZE ESENTI – IMPONIBILI</b>	

<b>Cessioni riguardanti:</b>	<b>Esenzione</b>
partecipazioni al capitale	<b>SI</b>
costituzioni di usufrutto	<b>NO</b>
diritti di usufrutto	<b>NO</b>
diritti di opzione	<b>NO</b>
obbligazioni convertibili	<b>NO</b>
warrant di sottoscrizione e di acquisto	<b>NO</b>
opzioni di acquisto	<b>NO</b>
Strumenti finanziari	<b>SI</b>
Contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza con apporto non rappresentato esclusivamente da opere e servizi	<b>SI</b>

## **Il requisito temporale**

Il legislatore ha voluto evitare l'applicazione dell'esenzione in relazione a comportamenti di tipo speculativo. Per tale ragione ha previsto una serie di requisiti temporali che devono essere tutti rispettati. In pratica il legislatore ha voluto agevolare solo i disinvestimenti e i reinvestimenti in società di recente costituzione, ma a condizione che vengano effettuati da soggetti (persone fisiche) che posseggano la partecipazione oggetto di cessione da un numero minimo di anni in modo da evitare, come già ricordato, finalità speculative.

### **I REQUISITI TEMPORALI PER L'APPLICAZIONE DELL'ESENZIONE**

- Le partecipazioni plusvalenti oggetto di cessione devono riguardare una società costituita da non più di sette anni;
- il soggetto cedente che realizza la plusvalenza deve possedere la partecipazione oggetto di cessione da almeno tre anni;
- il reinvestimento deve essere effettuato entro due anni in società costituite da non più di tre anni.

I medesimi requisiti devono sussistere, come già ricordato anche per le plusvalenze concernenti le operazioni relative agli strumenti finanziari o riguardanti i contratti di associazione in partecipazione o di cointeressenza.

I requisiti temporali sopra indicati sembrano non determinare alcun problema di tipo applicativo, ma non è così. I dubbi sorgono con riferimento al computo degli stessi in presenza di operazioni straordinarie dalle quali consegue il trasferimento delle posizioni soggettive della o delle società partecipanti. La dottrina è concorde nel ritenere che qualora nel predetto arco temporale siano effettuate operazioni societarie di tipo straordinario, in applicazione del principio di neutralità fiscale, deve tenersi conto anche degli anni di attività delle società fuse o scisse ovvero delle aziende oggetto di conferimenti neutrali. In buona sostanza il computo degli anni deve essere eseguito tenendo in considerazione anche gli anni antecedenti tali operazioni.

## **Esempio n. 1)**

- A è la società partecipata costituita in data 10 dicembre 2002;
- Tizio possiede la quota di partecipazione in A sin dalla data di costituzione, quindi possiede la quota di partecipazione da più di tre anni;
- Tizio effettua la cessione della partecipazione in data 2 ottobre del 2008

#### **Il primo requisito temporale è soddisfatto.**

Le partecipazioni oggetto di cessione riguardano una società costituita da non più di sette anni. Infatti il periodo compreso tra la data di costituzione e la data di cessione non è superiore a sette anni. **In presenza di tutte le altre condizioni l'esenzione spetta**

#### **Esempio n. 2)**

- A è la società partecipata costituita in data 19 marzo 1997;
- B è la società incorporante costituita il 8 novembre 2006
- In data 15 aprile 2008 la società B incorpora la società A
- Tizio possiede la quota di partecipazione in A dal 3 febbraio 2004;
- Oggi, per effetto dell'operazione di fusione per incorporazione Tizio possiede una partecipazione nella società B;
- Tizio effettua la cessione della partecipazione posseduta in B in data 30 settembre del 2008

#### **Il primo requisito temporale non è soddisfatto**


Le partecipazioni oggetto di cessione riguardano una società costituita da più di sette anni. Infatti ai fini del computo devono essere presi in considerazione anche gli anni antecedenti all'operazione straordinaria di incorporazione. Considerando il lasso di tempo che è compreso tra la data del 19 marzo 1997 e del 30 settembre 2008, è agevole osservare come siano decorsi più di sette anni. Pertanto se l'ex socio di A (società incorporata), che detiene ora la partecipazione in B, cede la sua quota, **la plusvalenza non potrà beneficiare dell'esenzione. La situazione non cambierebbe neppure nel caso in cui la cessione fosse effettuata da un socio che ha partecipato alla costituzione della società B anziché da un ex socio di A**

Ulteriori dubbi riguardano un altro requisito temporale che deve essere verificato in capo al cedente. Tale soggetto, che realizza la plusvalenza, deve detenere le quote di partecipazione al capitale sociale da almeno tre anni. Potrebbe però verificarsi che le partecipazioni, dalla cui cessione scaturiscono le plusvalenze, sono state acquisite in periodi differenti. In questo caso, al fine della verifica del periodo minimo triennale, dovrebbe trovare **applicazione il principio del Lifo** di cui all'art. 67, comma 1-bis del Tuir.

In base alla disposizione citata si considerano cedute per prime le partecipazioni acquistate più di recente.

### Un ulteriore requisito temporale

Il contribuente, una volta effettuata la cessione della partecipazione che ha dato luogo alla realizzazione della plusvalenza deve reinvestire il ricavato entro il termine di due anni in società costituite da non più di tre anni aventi determinate caratteristiche,



### IL REINVESTIMENTO DELLA PLUSVALENZA IN ALTRA SOCIETA' - LE CARATTERISTICHE

- Il reinvestimento può essere anche parziale;
- nel caso di reinvestimento parziale, l'esenzione spetta entro il limite della plusvalenza effettivamente impiegata per l'acquisto delle quote di partecipazione al capitale sociale o per la sottoscrizione del capitale sociale;
- il reinvestimento può consistere sia nell'acquisto di quote di partecipazione di società di persone e di capitali già costituite, ma anche attraverso la sottoscrizione di quote di capitale sociale

Ulteriori dubbi si pongono a proposito della decorrenza del predetto termine di due anni qualora l'incasso della plusvalenza sia frazionato per effetto della rateazione concessa al soggetto acquirente.

**Esempio - Soluzione dell'Assonime: Circolare n. 50 del 7 agosto del 2008**

- A è la società partecipata costituita in data 10 ottobre 2002;
- Il Signor X possiede la quota di partecipazione in A sin dalla data di costituzione, quindi possiede la quota di partecipazione da più di tre anni;
- Il Signor X effettua la cessione della partecipazione in data 12 ottobre del 2008;
- L'ammontare complessivo della plusvalenza è pari a 15.000 euro, incassata per 7.500 euro in data 12 ottobre del 2008 e per ulteriori 7.500 euro il 10 febbraio 2009.

#### **Verifica dei requisiti temporali – interpretazione Assonime**

- Dalla data di costituzione (10 ottobre 2002) alla data di perfezionamento della cessione della partecipazione (12 ottobre 2008) non sono decorsi più di sette anni;
- Il soggetto cedente possiede la quota di partecipazione da più di tre anni;
- Il termine ultimo per effettuare il reinvestimento di 7.500 euro è il 12 ottobre del 2010;
- Il termine ultimo per effettuare il reinvestimento di ulteriori 7.500 euro è il 10 febbraio 2011

**In presenza di queste e di tutte le altre condizioni il contribuente potrà beneficiare dell'esenzione**

Per la verifica del primo requisito temporale, cioè l'anzianità della società le cui quote sono state oggetto di cessione, sia stato necessario fare riferimento alla data in cui è avvenuto il perfezionamento dell'atto di cessione (12 ottobre del 2008). Invece per la decorrenza del termine di due anni, quale data finale per l'effettuazione del reinvestimento, il riferimento è rappresentato dal momento in cui viene materialmente incassato il corrispettivo.

#### **I requisiti delle imprese in fase di "Start up"**

Il legislatore ha poi previsto anche i requisiti che devono essere posseduti dalle società oggetto di reinvestimento. Pertanto, oltre alle condizioni temporali già esaminate, per beneficiare dell'esenzione è necessario che le predette società:

- risultino costituite da non più di tre anni dalla data della cessione della partecipazione che ha dato luogo alla realizzazione della plusvalenza;
- svolgano la medesima attività delle società le cui partecipazioni sono state cedute.

#### **Il limite massimo dell'esenzione**

L'art. 3 in rassegna ha poi aggiunto nel corpo dell'art. 68 del Tuir anche l'ulteriore comma 6 – ter, con l'intento di stabilire un limite quantitativo all'esenzione. Il predetto limite è pari ad un quintuplo del costo sostenuto per gli investimenti in beni strumentali ed in attività di ricerca realizzati dalla società nel corso dei cinque anni precedenti le cui quote sono state oggetto di cessione. Il predetto valore deve essere determinato effettuando la somma di tutti i costi sostenuti nel quinquennio precedente, moltiplicando l'importo così ottenuto per

cinque, senza però effettuare la media. Ai fini del computo del limite massimo, devono essere presi in considerazione le acquisizioni o la realizzazione di:

- beni materiali ammortizzabili diversi dagli immobili;
- beni immateriali ammortizzabili;
- spese di ricerca e sviluppo.